

di Laura Ambrosi

Il Sole 24 Ore, 10 settembre 2019

Corte di cassazione - Sentenza 37348/2019. Commette reato di occultamento delle scritture contabili il legale rappresentante che non indica il luogo di conservazione dei registri obbligatori. Ed è irrilevante l'atteggiamento collaborativo che ha consentito i verificatori di determinare il volume di affari. A precisarlo è la Corte di cassazione con la sentenza nr. 37348 depositata ieri.

Il legale rappresentante di una società veniva condannato per occultamento di scritture contabili (articolo 10 del decreto legislativo 74/2000). La decisione del Tribunale veniva confermata anche in appello e l'imputato ricorreva in Cassazione lamentando, in estrema sintesi, la contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

Da un lato, infatti, i giudici territoriali avevano accertato l'omessa esibizione delle scritture contabili obbligatorie, dall'altro, avevano dato conto che il comportamento collaborativo dell'imputato avesse permesso ai verificatori di ricostruire completamente il volume di affari. Peraltro, per il periodo di imposta oggetto di contestazione, il bilancio era stato regolarmente presentato ed era stato esibito ai funzionari, così come i registri dei beni ammortizzabili, dei corrispettivi e delle liquidazioni Iva. Infine, le risultanze determinate dall'agenzia delle Entrate coincidevano con i valori del bilancio regolarmente presentato.

Perciò, secondo la difesa, la mancata esibizione non era stata accompagnata da risposte reticenti o fuorvianti a dimostrazione che non sussisteva alcun tentativo di occultamento, tanto che lo stesso imputato aveva collaborato ai fini della ricostruzione. La Cassazione ha ritenuto

infondata la doglianza. I giudici di legittimità hanno rilevato che le scritture non erano custodite presso la sede della società, risultata peraltro fittizia, e nemmeno presso il commercialista. Inoltre, l'imputato mai aveva indicato un luogo dove potesse reperirsi la documentazione. Tale comportamento - secondo la sentenza - evidenziava non solo la volontà di non esibirla ai verificatori, ma anche di volerla sottrarre attraverso il trasferimento in un luogo ignoto, realizzando così l'occultamento sanzionato dalla norma. La Suprema Corte ha poi precisato che il comportamento collaborativo della contribuente era irrilevante ai fini della sussistenza dell'illecito. Il legislatore, infatti, ha inteso sanzionare qualunque comportamento che renda anche soltanto più difficoltosa l'attività di verifica fiscale a causa della distruzione o dell'occultamento.